

DECISIONE S4

del 2 ottobre 2009

riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 106/17)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

Deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽¹⁾, ai sensi del quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽²⁾,

visti gli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visti gli articoli da 66 a 68 del regolamento (CE) n. 987/2009,

considerando quanto segue:

- (1) Il costo delle prestazioni in natura fornite dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro deve essere rimborsato integralmente.
- (2) I rimborsi fra le istituzioni, fatti salvi differenti accordi bilaterali tra Stati, devono essere effettuati rapidamente e in modo efficiente allo scopo di evitare un accumulo di crediti non pagati su lunghi periodi.
- (3) Un accumulo di crediti può ostacolare il funzionamento efficiente del sistema comunitario e compromettere il diritto dei singoli individui.
- (4) La decisione S1 della commissione amministrativa⁽³⁾ ha deciso che l'istituzione del luogo di soggiorno deve essere rimborsata per il costo delle cure sanitarie fornite sulla base di una tessera europea di assicurazione malattia valida.
- (5) L'applicazione di buone pratiche, determinate di comune accordo, contribuirebbe ad un regolamento rapido ed efficiente dei rimborsi fra le istituzioni.

DECIDE:

A. Rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute [articolo 62 del regolamento (CE) n. 987/2009]

1. L'istituzione che fa domanda di rimborso di un credito basato su costi effettivi deve presentare la richiesta al più tardi entro il termine di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 (di seguito «regolamento di applicazione»). L'istituzione che riceve una fattura deve garantire il pagamento entro il termine di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione, ma anche prima di tale termine se è in grado di farlo.
2. Le domande di rimborso delle prestazioni corrisposte sulla base di una tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), o di un documento che la sostituisca o di altri attestati di diritto, possono essere respinte e restituite all'istituzione creditrice nel caso in cui ad esempio la richiesta:
 - sia compilata in modo incompleto e/o non corretto,
 - riguardi prestazioni che non sono state corrisposte entro il periodo di validità della TEAM o dell'attestato utilizzato dalla persona che ha ottenuto le prestazioni.

Un rimborso non può essere rifiutato con la motivazione che la persona non è più assicurata presso l'istituzione che ha emesso la TEAM o il documento sostitutivo, se le prestazioni fornite al beneficiario sono state prestate nel corso del periodo di validità dell'attestato utilizzato.

Un'istituzione tenuta a rimborsare il costo di prestazioni fornite sulla base di una TEAM può chiedere all'istituzione presso la quale la persona era legittimamente iscritta nel periodo di erogazione delle prestazioni di rimborsare il costo di tali prestazioni alla prima istituzione; nel caso in cui la persona non aveva il diritto di utilizzare la TEAM, la questione va risolta con la persona interessata.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

3. L'istituzione debitrice non può effettuare verifiche di conformità della richiesta agli articoli 19 e 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo che vi siano validi motivi di sospettare un abuso, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾. L'istituzione debitrice deve quindi accettare le informazioni su cui si basa la richiesta e rimborsare il credito. Nel caso in cui vi sia un sospetto di abuso l'istituzione debitrice può respingere la richiesta in base ad adeguati motivi, come previsto dall'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione.
4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, se l'istituzione debitrice esprime dubbi sull'esattezza dei fatti su cui si basa una richiesta, spetta all'istituzione che ha richiesto il pagamento di riconsiderare se la fattura è stata emessa correttamente, ed eventualmente ritirare o ricalcolare il credito.
5. I crediti presentati dopo il termine di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, non sono presi in considerazione.

B. Rimborso determinato sulla base di un forfait (articolo 63 del regolamento di applicazione)

6. L'inventario di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, va presentato all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro la fine dell'anno che segue l'anno di riferimento e i crediti basati su tale inventario devono essere presentati allo stesso organismo il più rapidamente possibile dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dei costi medi annuali per persona, e comunque entro il termine di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
7. L'istituzione creditrice deve presentare all'istituzione debitrice, per quanto possibile, nella stessa spedizione le richieste che riguardano un dato anno civile.
8. L'istituzione debitrice che riceve una richiesta per un rimborso determinato su base forfettaria deve assicurare il pagamento del credito entro il termine di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione, ma anche prima di tale termine non appena è in grado di farlo.

9. I crediti presentati dopo il termine di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, non sono presi in considerazione.
10. Una richiesta di rimborso su base forfettaria può essere respinta e rinviata all'istituzione creditrice qualora, ad esempio:
 - sia incompleta e/o compilata in modo non corretto,
 - riguardi un periodo di tempo che non è coperto dall'iscrizione sulla base di un valido attestato.
11. Se l'istituzione debitrice esprime dubbi sull'esattezza dei fatti su cui si basa la richiesta spetta all'istituzione che ha richiesto il pagamento di riconsiderare se la fattura è stata emessa correttamente e, eventualmente, ritirarla o ricalcolarla.

C. Anticipi in base all'articolo 68 del regolamento di applicazione

12. Nel caso di pagamento di un anticipo a norma dell'articolo 68 del regolamento di applicazione, l'importo da pagare sarà determinato separatamente per i crediti stabiliti sulla base dei costi effettivi (articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione) e per i crediti a forfait (articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di applicazione).

D. Cooperazione e scambio di informazioni

13. Le istituzioni devono instaurare tra di loro una buona cooperazione ed applicare la propria normativa.

E. Entrata in vigore

14. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

La presidente della commissione amministrativa
Lena MALMBERG

⁽¹⁾ Sentenza del 12 aprile 2005 nella causa C-145/03 *Eredi di Annette Keller contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)*, Racc. 2005, I-02529.